



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

**Corso di laurea magistrale in
BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI**

Classe di laurea magistrale n. LM-7

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI (LM-BTPA), di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.

2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.

2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
- b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
- e) gli specifici percorsi formativi offerti agli studenti;
- f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
- g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
- h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. La gestione del Corso è affidata ai seguenti organi:

- a) Consiglio di Corso di studi;
- b) Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi.

2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da:

- a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi;
- b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi e ricoperti per supplenza, affidamento, carico didattico aggiuntivo o sostitutivo, mutuaione e contratto;
- c) una rappresentanza di due studenti iscritti al Corso di Studi.

I docenti di cui alla lettera b) del presente comma concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni. La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi.

3. Il Consiglio di Corso di Studi:
- a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio e ne propone l'approvazione al Dipartimento di riferimento;
 - b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
 - c) approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - d) organizza e disciplina le attività di tutorato;
 - e) esprime pareri sull'attività didattica dei ricercatori impegnati nel Corso di Studi;
 - f) propone al Dipartimento di riferimento l'approvazione del Regolamento;
 - g) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
 - h) propone le commissioni per la prova finale.
4. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi è eletto fra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno del Consiglio di cui al comma 2, lettera a del presente articolo, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Preside.

5. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi:
- a) rappresenta il Corso di Studi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) istruisce le procedure per la predisposizione degli ordinamenti didattici del Corso di Studi;
 - e) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
 - f) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche.

Art. 4 Struttura e organizzazione del corso

1. Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie delle piante e degli animali è il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università degli Studi di Udine.
2. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
3. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
4. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
5. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 5 Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 6 **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 7 **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 8 **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Biotecnologie delle piante e degli animali occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, del RAU.

2. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Biotecnologie delle piante e degli animali è necessario possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:

- a) laurea triennale della Classe L-2 Biotecnologie (ex D.M. 270/04) o L-1 (ex D.M. 509/99)
- b) almeno 40 CFU, acquisiti nei settori scientifico-disciplinari indicati nella seguente tabella:

Aree disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU minimi
Discipline biotecnologiche comuni	AGR/07 Genetica agraria BIO/10 Biochimica BIO/04 Fisiologia vegetale BIO/11 Biologia molecolare BIO/01 Botanica generale BIO/06 Anatomia comparata e citologia VET/01 Anatomia degli animali domestici BIO/05 Zoologia	15
Discipline agrarie e veterinarie	AGR/01 Economia ed estimo rurale AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 Orticoltura e floricoltura AGR/13 Chimica agraria AGR/16 Microbiologia agraria BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale VET/05 Microbiologia veterinaria AGR/11 Entomologia generale e applicata AGR/12 Patologia vegetale VET/02 Fisiologia veterinaria VET/03 Patologia veterinaria	25

3. Le eventuali carenze nel requisito curriculare dovranno essere colmate, prima della verifica della personale preparazione, acquisendo i crediti relativi attraverso l'iscrizione ad altri Corsi di laurea di primo livello oppure con l'iscrizione a insegnamenti singoli.

4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso, mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 90/110.

Art. 9

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 10

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie delle piante e degli animali comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

- c) attività a scelta dello studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
- f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 11 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, lo studente è tenuto a svolgere periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 12 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

2. La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie delle piante e degli animali si concretizza in un elaborato scritto che approfondisce le basi tecnico-scientifiche e metodologiche di un aspetto relativo all'attività svolta durante la formazione dello studente.
Essa prevede l'individuazione di un argomento nell'ambito delle attività di ricerca della Facoltà. Tale compito, a cui viene attribuito un ruolo di occasione formativa individuale, richiederà un contributo attivo da parte dello studente in termini di impegno e originalità, sarà svolto autonomamente dallo stesso, sotto la guida di uno o più docenti di riferimento.
La valutazione della prova finale consiste nella discussione, in seduta pubblica di fronte a una commissione di docenti, dell'elaborato scritto relativo alle attività sopra menzionate, in merito alla quale la commissione esprime la propria valutazione, tenendo conto anche dell'intero percorso di studi dello studente.
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento si consiglia il rispetto delle propedeuticità tra gli insegnamenti.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14 **Presentazione dei piani di studio individuali**

1. Lo studente, per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati, può presentare al Consiglio di Corso di Laurea domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 15 **Tipologia delle forme didattiche**

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è convenzionale in lingua inglese.

Art. 16 **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 17
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 18
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.

2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il riconoscimento viene proposto dal Consiglio di Corso e approvato dai Consigli di Facoltà.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario (anche nel caso in cui l'Università abbia concorso alla sua progettazione e realizzazione) non è ammesso.

Art. 19
Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 20
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.